

DETERMINAZIONE DSAI/2/2025/GAS

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 13 gennaio 2025

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 16 aprile 2008, recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8." (di seguito: decreto ministeriale 16 aprile 2008);
- decreto del Ministero dell'Interno 8 novembre 2019 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi." (di seguito: decreto ministeriale 8 novembre 2019);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- la specifica tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione, 13 novembre 2008, UNI 11297:2008 (di seguito: specifica tecnica UNI/TS 11297);

- la norma tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione del gennaio 2012, UNI 9571-1:2012 (di seguito: norma UNI/TS 9571-1);
- le linee guida del Comitato Italiano Gas (CIG) di febbraio 2018 n. 2 (di seguito: Linee guida CIG 2/2018);
- le raccomandazioni dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione 9 aprile 2018, 39:2018 (di seguito: norma UNI/Pdr 39:2018);
- le linee guida del CIG di gennaio 2020 n. 7 (di seguito: Linee guida CIG 7/2020);
- le linee guida del CIG di maggio 2020 n. 12 (di seguito: Linee guida CIG 12/2020);
- le Linee guida dell'Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche 24 marzo 2021 in materia di "Protezione catodica della rete in acciaio di distribuzione del gas (di seguito: Linea guida APCE);
- le linee guida del CIG, edizione febbraio 2022, n. 10, (di seguito: Linee guida CIG 10/2022);
- le linee guida del CIG di marzo 2022 n. 16 (di seguito: Linee guida CIG 16/2022);
- la norma tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione di luglio 2022, UNI 9463-2:2022 (di seguito: norma UNI/TS 9463-2);
- la norma tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione del 20 ottobre 2022, UNI 9571-2:2022 (di seguito: norma UNI/TS 9571-2);
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2024, 63/2024/E/gas (di seguito: deliberazione 63/2024/E/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione sono tenute a predisporre per ogni impianto di distribuzione il "Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas" in conformità alle norme tecniche vigenti tra cui la specifica tecnica UNI/TS 11297; in particolare la specifica tecnica UNI/TS 11297, recante "Metodologia di valutazione rischi di dispersione gas", impone al distributore di predisporre "*il Rapporto annuale sui rischi di dispersione gas, per ciascun impianto di distribuzione, considerando la numerosità delle dispersioni segnalate da terzi nel corso dell'anno di riferimento e nell'anno precedente all'anno di riferimento, specificando per ciascun impianto di distribuzione il tipo di materiale e la classe di pressione della tubazione stradale presente*" (paragrafo 4); inoltre, la medesima

specificata tecnica definisce le tubazioni stradali come: “*Condotte interratoe facenti parte della “rete di distribuzione del gas”, posate su suolo pubblico o privato che, partendo dai punti di consegna e/o dai punti di interconnessione, consentono la distribuzione del gas ai clienti. Le tubazioni stradali non comprendono gli impianti di derivazione di utenza*” (paragrafo 3.6);

- ai sensi dell’articolo 14, comma 8 della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono tenute a disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all’articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 almeno, tra le altre, per l’attività di a) pronto intervento; c) attivazione della fornitura; d) classificazione delle dispersioni localizzate; e) ricerca programmata delle dispersioni; f) protezione catodica; g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio;
- ai sensi dell’articolo 14, comma 9, della RQDG 20/25 l’impresa distributrice che gestisce reti con condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo, in esercizio al 31 dicembre 2019 e non ancora sostituite o risanate, è tenuta a provvedere alla loro sostituzione o risanamento o dismissione entro il 31 dicembre 2022 nella misura minima del 30% ed entro il 31 dicembre 2024 nella misura del 75%;
- ai sensi dell’articolo 14, comma 10, della RQDG 20/25 l’impresa distributrice che gestisce punti di consegna con impianti di odorizzazione non ammodernati è tenuta a provvedere al loro ammodernamento entro il 31 dicembre 2022;
- ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:
 - l’obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia tra cui l’utilizzo del modulo di “rapporto di pronto intervento”, con particolare attenzione al rispetto dei requisiti minimi sul contenuto dei dati (lettera a); in particolare il paragrafo 5 della Linee guida CIG 10/2022 prevede che il personale della struttura operativa di pronto intervento, una volta attivato, deve recarsi sul luogo dell’intervento e, tra l’altro, redigere il rapporto di pronto intervento contenente, tra i dati obbligatori, il tipo di anomalia rilevata e nel caso di dispersione, la classificazione della medesima; inoltre il paragrafo 3.3 delle Linee guida CIG 10/2022 prevede che al personale interessato sia fornito l’aggiornamento tecnico professionale necessario al corretto svolgimento delle sue mansioni, compresa l’attività di localizzazione e classificazione delle dispersioni e l’addestramento all’uso di specifici mezzi o strumenti; ed infine, il paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2020 prescrive all’impresa di assicurarsi che le attività oggetto di tali linee guida vengano svolte da persone competenti, adeguatamente istruite ed in grado di riconoscere le situazioni di potenziale pericolo e/o di sostanziale difformità impiantistiche riconducibili al contesto;

- l'obbligo di disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, cioè sequenziale e inalterabile, secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25, delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento (comma 1, lettera d);
- l'articolo 36, comma 4, della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di registrare le dispersioni localizzate, comprese quelle eliminate all'atto della localizzazione;
- l'articolo 79, comma 6, lettera a), della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di fornire su supporto elettronico, in sede di controllo, per le misure del potenziale di protezione catodica per impianti di distribuzione con parti di rete in acciaio, un elenco contenente per ogni misura del potenziale di protezione catodica i campi indicati in tabella O (punto iii), nonché per le dispersioni localizzate un elenco contenente per ogni dispersione localizzata i campi indicati in tabella N, (punto ii);
- l'articolo 35, comma 1 della RQDG 20/25 prevede che ai fini dell'attuazione della regolazione in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas (sezione II) si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti UNI e CEI;
- l'articolo 35, comma 2 della RQDG 20/25 prevede che nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, si seguono le linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE; in particolare, la Linea guida APCE in materia di protezione catodica prevede che il "Rapporto annuale dello stato elettrico" riporti appositi campi relativi alla lunghezza della rete in acciaio sottoposto a protezione catodica non efficace (1h) ed alla suddivisione dei sistemi con anodi con misurazioni conformi e non conformi (2k) (paragrafi 5.3.3 e 12); inoltre l'impresa distributtrice deve designare in forma scritta un responsabile di protezione catodica cui assegnare la responsabilità, diretta o funzionale, della gestione della protezione catodica e la funzione di convalidare e firmare il "rapporto annuale di stato elettrico" (paragrafo 5.2).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 63/2024/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di cinque verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale, tra cui AMAG RETI GAS S.p.a. (di seguito anche AMAG o società), individuate tra quelle che negli ultimi dieci anni non hanno subito una verifica ispettiva ai fini del riconoscimento degli incentivi sui recuperi di sicurezza, tenendo anche conto della dimensione degli impianti gestiti e della loro distribuzione sul territorio nazionale;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 16-18 luglio 2024, una verifica ispettiva presso la sede legale della società avente ad oggetto i dati relativi all'impianto di distribuzione di gas naturale, denominato

- “ALESSANDRIA” gestito dalla medesima società, con riferimento all’anno 2022 ed alle componenti “DISPERSIONI” e “ODORIZZAZIONE”;
- dall’esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata e dalla documentazione ivi acquisita, nonché dalle note inviate dalla società il 9 agosto 2024 (acquisita con prot. Autorità 57862) e il 23 dicembre 2024 (acquisita con prot. Autorità 88829), è emerso che:
 - i. in violazione dell’articolo 14, comma 4 e dell’articolo 35, comma 1, della RQDG 20/25 nonché della specifica tecnica UNI/TS 11297, la società avrebbe erroneamente compilato il “Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione di gas”, anno di riferimento 2022, per l’impianto denominato “Alessandria”, indicando le dispersioni derivanti da segnalazioni di terzi riscontrate su tutte le parti dell’impianto anziché le sole dispersioni dovute a segnalazioni di terzi riscontrate su rete ovvero nei tratti di “tubazione stradale” (doc 13e allegato alla *check list*);
 - ii. in violazione dell’articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 e del paragrafo 5.2 della Linea Guida APCE, la società, avrebbe nominato, con riferimento a tutti gli impianti gestiti dalla stessa, il Responsabile di Protezione Catodica solo in data 16 dicembre 2024 (punto 14 della *check list* e allegato 1 alla nota del 23 dicembre 2024);
 - iii. in violazione dell’articolo 14, comma 8, lett. a), c), d), e), f), g), della RQDG 20/25, la società non si sarebbe dotata per l’anno 2022 di procedure operative conformi alla regolazione vigente ed in particolare: la procedura relativa al pronto intervento denominata “Istruzione operativa 34 - Attività di pronto intervento”, la cui revisione era dell’01/08/2017, non risulterebbe aggiornata alla RQDG 20/25 e alle norme tecniche vigenti tra le quali le Linee Guida CIG 10/2022; la procedura relativa all’attivazione della fornitura denominata “Istruzione operativa n. 36 - Attivazioni/Riattivazioni gas”, la cui revisione era dell’1/08/2018, non risulterebbe aggiornata alla RQDG 20/25, alle norme tecniche quali le Linee Guida CIG 12/2020 e al decreto ministeriale 8 novembre 2019; la procedura relativa alla classificazione delle dispersioni localizzate e alla ricerca programmata delle dispersioni, denominata “Istruzione Operativa 8 – Ispezioni programmate su reti gas”, la cui ultima revisione era del dell’1/08/2017, non risulterebbe aggiornata alla RQDG 20/25, alle norme tecniche quali le Linee Guida CIG 7/2020 e 16/2022 e al decreto ministeriale 16 aprile 2008; la procedura relativa alla protezione catodica denominata “Istruzione Operativa 37 – protezione catodica delle reti”, la cui revisione era dell’1/08/2017, non risulterebbe aggiornata alla RQDG 20/25 e alle norme tecniche vigenti quali la Linea Guida APCE; inoltre, il modulo del “Rapporto annuale dello stato elettrico per ogni impianto di distribuzione”, prodotto in sede di verifica ispettiva, non riporterebbe i campi relativi alla “Lunghezza della rete in acciaio sottoposto a protezione catodica non efficace, comprensiva della rete dei sistemi protetti con anodi galvanici con misurazioni non conformi nell'anno di riferimento” (campo “1H”) e alla “Suddivisione dei sistemi con anodi con misurazioni conformi e

- non conformi” (campo “2K”), come previsti dai paragrafi 5.3.3 e 12 della Linea Guida APCE; la procedura relativa alla sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio denominata “Controllo del processo produttivo erogazione del servizio – procedura 04”, la cui revisione era dell’1/08/2017, non risulterebbe aggiornata alla RQDG 20/25, alle norme tecniche quali la norma UNI/TS 9463-2 (parte 2^a), la norma UNI/TS 9571-1 (parte 1^a), la norma UNI/TS 9571-2 (parte 2^a), la prassi di riferimento UNI/Pdr n. 39:2018 e le Linee Guida CIG 2/2018 e al decreto ministeriale 16 aprile 2008 (doc. 14a, 15a, 15d, 15e, 15f e 15g allegati alla *check list*);
- iv. in violazione dell’articolo 14, comma 9, della RQDG 20/25 la società, con riferimento all’impianto denominato “Alessandria” e alla lunghezza delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo non risanate in esercizio al 31 dicembre 2019, non avrebbe adempiuto all’obbligo di sostituzione o risanamento o dismissione nel rispetto delle tempistiche e delle percentuali previste dalla regolazione (punto 13 della *check list* nonché note del 30 settembre 2024 acquisita con prot. Autorità 84575 e nota del 16 dicembre 2024 acquisita con prot. Autorità 87311);
- v. in violazione dell’articolo 14, comma 10, della RQDG 20/25 la società, come dalla stessa ammesso in sede di verifica ispettiva, con riferimento all’impianto denominato “Alessandria”, non ha provveduto ad ammodernare entro il 31 dicembre 2022 i seguenti impianti di odorizzazione: “n.1 impianto di odorizzazione presso la REMI 34292901 “REMI di Rapisardi” e n. 1 impianto di odorizzazione presso la REMI 34292902 “REMI di Aulara” (punto 20 della *check list* e allegato 2 alla nota del 23 dicembre 2024);
- vi. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera a), della RQDG 20/25 e del punto 5 delle Linee guida CIG 10/2022, in occasione di una delle 20 (venti) chiamate telefoniche, estratte a campione in sede di verifica ispettiva, ricevute dal centralino di pronto intervento nel 2022 con riferimento all’impianto denominato “Alessandria”, l’operatore intervenuto sul luogo avrebbe compilato erroneamente il modulo di pronto intervento classificando l’intervento come “falso allarme” nonostante abbia dato atto di aver “*trovato dispersione del misuratore sottostante*” e di aver “*eseguito sostituzione della guarnizione*”; conseguentemente in violazione dell’articolo 36, comma 4, della RQDG 20/25 e dell’articolo 79, comma 6, lettera a), punto (ii) della RQDG 20/25, come risulta dalla documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva, la società non ha ottemperato all’obbligo di registrare in tabella N la citata dispersione di gas (doc. 7a e 9a allegati alla *check list*, e progressivo n. 20 della “Tabella verifica componente dispersioni” anno 2022);
- vii. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera a), dell’articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25, la società, sia in sede di verifica ispettiva sia con la nota del 23 dicembre 2024, non avrebbe provato di disporre di documentazione idonea che attesti l’avvenuta formazione del personale in merito alle Linee

guida CIG 12/2020 come richiesto dal paragrafo 4 delle stesse Linee guida nonché l'aggiornamento del personale in merito alle Linee guida CIG 10/2022 come richiesto dal paragrafo 3.3 delle stesse Linee guida (punto 21 della *check list*, documentazione acquisita con la nota del 9 agosto 2024 e allegato 4 alla nota del 23 dicembre 2024);

- viii. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a), della RQDG 20/25, in occasione di una delle 20 (venti) chiamate telefoniche, estratte a campione in sede di verifica ispettiva, pervenute al centralino di pronto intervento per l'anno 2022 con riferimento all'impianto denominato "Alessandria", l'operatore del centralino non avrebbe registrato il nominativo del richiedente e l'indirizzo del luogo dove si richiede il pronto intervento, come previsto dagli articoli 1 e 15, comma 1, lett. d) della RQDG 20/25 (doc 6a e 7a allegati alla check list, progressivo n. 4 del "Dettaglio" della "Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento" anno 2022);
- ix. in violazione dell'articolo 79, comma 6, lettera a) sub (iii) della RQDG 20/25, la società, come dalla stessa ammesso nel corso della verifica, per l'anno 2022 e con riferimento all'impianto denominato "Alessandria", non è stata in grado "di produrre l'elenco delle misure del potenziale di protezione catodica, in conformità alla tabella O di cui all'articolo 79 della RQDG" (punto 14 della *check list*).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di Amag Reti Gas S.p.a.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Amag Reti Gas S.p.a. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per la comunicazione del provvedimento

- finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
 6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
 7. di comunicare il presente provvedimento a Amag Reti Gas S.p.a. (P.IVA 02524710064) mediante PEC all'indirizzo amagretigas@legalmail.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 13 gennaio 2025

Il Direttore
avv. Michele Passaro